

CONTRATTO D'APPALTO

ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO AVICUNICOLO, COME DA ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO.

C.I.G. N. 5213793E14 (R.U.P. Ing. Mirko Maronati)

TRA

La SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, Via Cesare Lombroso n° 54 – C.F. e Partita IVA. n° 03516950155, in persona del suo Direttore Generale avv. Stefano Zani, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante"

E

....., con sede legale in, Vian..... C.F. n°e Partita IVA n°, in persona del, di seguito indicata anche come "Appaltatore"

di seguito indicate sia parte che congiuntamente parti.

premesse

che SO.GE.M.I. S.p.A in riferimento alla Legge Regionale n° 6 del 02/02/2010 e in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27.5.1980, svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano;

che la aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze sono il luogo e/o mezzo per l'esercizio delle attività commerciali e dei servizi;

che in data 5 LUGLIO 2013, in osservanza alla determinazione presidenziale del 27 giugno 2013, è stata indetta una gara d'appalto con procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006, per l'esecuzione dei opere edili ed impiantistiche occorrenti per la realizzazione del

nuovo mercato avicunicolo, come da elaborati del Progetto Esecutivo, il cui importo lavori è stato fissato in € 1.661.269,42 al netto di IVA, così determinato:

1. importo dei lavori posto a base d'asta: € 1.578.575,47 al netto di IVA, soggetto a ribasso;
2. importo relativo ai costi per la sicurezza: € 82.693,95 al netto di IVA, non soggetto a ribasso;

che la gara è stata aggiudicata unicamente con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico sull'importo dei lavori posto a base d'asta, esclusi gli oneri per la sicurezza;

che l'Appaltatore è pienamente consapevole dell'importanza per l'attività della Stazione Appaltante che l'oggetto dell'appalto sia eseguito con tempestività e nel pieno rispetto del anche al fine di evitare l'esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie di terzi concessionari o, comunque, fruitori di spazi, locali o impianti facenti parte dei Mercati all'Ingrosso;

che espletate tutte le fasi del procedimento di gara, è risultata, quindi, aggiudicataria la avendo offerto lo sconto di %;

che l'Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica e amministrativa, necessarie per adempire all'incarico affidatogli e garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori presentati con organizzazione dei mezzi necessari;

che in data 21 gennaio 2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra SogeMi S.p.A., Prefettura di Milano, Comune di Milano, Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative (CGIL, CIS e UIL), Associazione dei Grossisti

dei Mercati all'Ingrosso di Milano, Associazione dei Dettaglianti ed Ambulanti, i soggetti abilitati ad operare nei Mercati ai sensi del Regolamento per l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere le operazioni di facchinaggio e movimentazione merce, Lega Coop Lombardia, ConfCooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza e AGCI Lombardia, che si allega in copia e che prevede tra l'altro l'obbligo dei concessionari/contraenti di dare notizia alla Prefettura e alla società SogeMi di ogni tentativo di usura e/o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dei concessionari o di altri componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo, ecc.). Resta l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria; che i concessionari/contraenti comunichino alla società SogeMi ogni variazione dell'assetto societario, nonché il certificato camerale aggiornato, per i conseguenti controlli da parte della Prefettura.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 –OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante affida all'appaltatore, in piena conformità con il presente Contratto, e la documentazione di gara, l'appalto dei lavori di opere

edili ed impiantistiche occorrenti per la realizzazione del nuovo mercato avicunicolo, come da elaborati del Progetto Esecutivo.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di eseguire i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante e che tutti i documenti di cui al seguente articolo 2 sono sufficienti e atti ad individuare completamente i lavori oggetto dell'appalto e a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per la buona organizzazione del cantiere.

Art. 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, pur se non allegati, i seguenti documenti:

-
- Offerta economica formulata dall'Appaltatore in data
- Lettera di aggiudicazione definitiva in data
- Patto di Integrità e Protocollo di legalità sottoscritti dall'Appaltatore;

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente contratto ha la durata di giorni 140 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la piena e puntuale esecuzione del presente contratto e per l'intera durata contrattuale, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo di volta in volta contabilizzato, per un importo complessivo come disciplinato

Le opere saranno liquidate

I pagamenti avverranno, mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I..

In caso di ritardato pagamento oltre il suindicato termine, saranno riconosciuti all'Appaltatore esclusivamente gli interessi previsti dall'art. 1284 del codice civile, con rinuncia dello stesso Appaltatore ad ogni e qualsiasi pretesa per eventuali maggiori danni.

Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.

Le eventuali penali comminate potranno essere dedotte, dalla Stazione Appaltante, dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro dello stesso entro trenta giorni.

Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la documentazione facente parte integrante dello stesso di cui al precedente articolo 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, in particolare ad Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., di seguito indicato CODICE.

Art. 6 – DOVERI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel Contratto e relativi allegati.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.

Parimenti, in ipotesi di mutamento del contratto dell'Appaltatore e/o degli organi amministrativi dell'Appaltatore, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

Art. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di prescrizioni di legge, di prescrizioni del presente Contratto che, in relazione all'esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti della Stazione Appaltante o a terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero collaborare con l'Appaltatore stesso all'esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto. L'Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima della

stipulazione del presente contratto, tutta la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

Per tutto quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all'assunzione del presente appalto.

L'Appaltatore si assume l'onere dell'espletamento, secondo le norme di legge delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei lavori e si obbliga, quindi, ad osservare e a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e le ordinazioni ricevute.

L'Appaltatore si assume infine l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del rispetto delle Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'Appaltatore di cui all'art. 13-ter del DL n. 83 del 2012 in ottemperanza alle quali dovrà dimostrare il regolare versamento dell'I.V.A. e delle ritenute scadute alla data del pagamento dei corrispettivi, tramite asseverazione di un Responsabile CAF o di Professionista abilitato o attraverso dichiarazione sostitutiva. In caso di subappalto l'Appaltatore sarà obbligato all'invio delle stesse dichiarazioni rese dal Subappaltatore.

Art. 8 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le modalità e i termini previsti dall'art. 4 del presente Contratto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà stipulare idonea polizza con primaria Compagnia di Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia

di manutenzione nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 129, comma 1, della Legge 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125, commi 1 e 2, del DPR 207/2010.

Detta polizza dovrà essere stipulata, secondo quanto previsto dal D.M. 123 del 12/03/2004; la ditta è abilitata a presentare la sola scheda tecnica 2.3 contenuta nell'allegato del suddetto Decreto debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

La polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali

La durata della copertura assicurativa è prevista sino al termine del contratto.

La copia deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori (art. 125, comma 4 del DPR 207/2010).

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di ritardo ed inadempienza, a provvedere direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dell'avvenuto pagamento del premio di polizza sia al momento della sottoscrizione al contratto di assicurazione che al rinnovo dei premi.

Art. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore è obbligato a costituire, nei termini e modalità di cui all'art. 113 del CODICE, una garanzia fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Resta inteso, naturalmente, che tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ed una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi sopportati dalla Stazione appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nella ipotesi di cui al successivo articolo 11.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell'adempimento.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell'affidamento dei lavori e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell'offerta economica da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue la graduatoria.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo articolo 17.

Art. 11 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del presente Contratto e/o del progetto esecutivo, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 145 del D.P.R. 207/10 nella misura dello 0,3 per mille per ciò che

concerne il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

Si prevede altresì che qualora l'ultimazione dei lavori, accertata mediante il rilascio, da parte del direttore dei lavori del certificato redatto secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo avvenga anticipatamente, rispetto al termine di 154 giorni previsto per l'esecuzione delle opere e il certificato medesimo attesti che l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale per il ritardo dell'esecuzione dei lavori.

Art. 12 – SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, è disciplinato dall'art. 118 del CODICE.

L'accettazione del subappalto è subordinata, in ogni caso, all'adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto, conseguente a formale richiesta scritta avanzata dall'Appaltatore. Le prestazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in alternativa, la Stazione Appaltante, in caso di subappalto autorizzato, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

Si applicano, tuttavia, nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, gli articoli 51 e 116 del CODICE.

Art. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale proprio, sulla regolare esecuzione delle prestazioni e avrà diritto ad eseguire accertamenti in qualunque momento. L'esito di tale attività si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.

Art. 15 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di crisi aziendale, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente dell'appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del medesimo appaltatore, nonché di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'appalto, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà della Stazione Appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione od il recesso del Contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa

mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il Contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal Contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

La Stazione Appaltante in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 140 del CODICE, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento del completamento delle prestazioni avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 16 – RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente il Contratto, ai

sensi dell'art. 1671 del codice civile, in qualunque tempo e sino al termine dell'appalto.

Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all'Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del contratto.

In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo le modalità previste dell'art. 134 del CODICE.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, SO.GE.M.I. dovrà contestare per iscritto le inadempienze dell'Appaltatore, assegna dogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i provvedimenti di competenza dei cui all'art. 138 del CODICE.

In ogni caso, l'Appaltatore, sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale nonché al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

SO.GE.M.I. S.p.A. non riconoscerà alcun compenso all'Appaltatore per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore stesso.

SO.GE.M.I. S.p.A. può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione, senza ciò

rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, per le seguenti motivazioni:

- reati accertati e decadenza delle attestazioni di cui all'art. 135 del CODICE;
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del CODICE;
- motivi d'interesse pubblico;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del rapporto;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'Appaltatore, i contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, etc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti;
- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- per cessione del contratto o subappalto non preventivamente autorizzati da SO.GE.M.I. S.p.A.;
- qualora i lavori venissero sospesi o interrotti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;

- in caso di tre contestazioni scritte per omissione dei lavori nel corso del contratto stesso;

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva di utilizzare la procedura per la diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa comunicazione inviata a mezzo fax, potrà risolvere il contratto.

In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all'Appaltatore solo la parte dei lavori già eseguiti, nei limiti in cui è per la stessa SO.GE.M.I. S.p.A. utile, in proporzione al prezzo stabilito per l'intero appalto.

Rimane ferma la facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per ragioni imputabili all'Appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo penale, questo ultimo sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori, diretti e indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali SO.GE.M.I. S.p.A. dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio oggetto dell'appalto, sia in caso di nuovo appalto.

La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione e dagli obblighi previsti dell'art. 139 del CODICE.

Art. 18 –DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto e, compresa la notificazione

degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso

Art. 19 – PRIVACY E RISERVATEZZA

L'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati e di quelli dei loro diretti collaboratori.

I dati e le informazioni concernenti la parte contraente saranno trattati dalla Stazione Appaltante ai soliti fini della gestione del presente rapporto contrattuale.

Art. 20 – DECRETO LEGISLATIVO 08/06/2001, N. 231

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 13 aprile 2010 ed aggiornati in data 15 febbraio 2012, consegnato dalla Società, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 21 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'inesistenza, accertata dalla

competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa antimafia.

Nel caso in cui una delle suddette cause dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi della Legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni, il presente contratto sarà nullo.

Art. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà l'immediata risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto d'appalto, le parti qui indicate convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, li

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

SO.GE.M.I. S.p.A.

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato

ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del codice civile l'Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art.3 (Durata dell'Appalto), art. 4 (importo dell'appalto e modalità di pagamento), art. 6 (Doveri dell'Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 10 (Deposito cauzionale); art. 11 (Penali), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Cessione del contratto), art. 14 (Esecuzione di danno), art. 15 (Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare), art. 16 (Recesso del Contratto), art. 17 (Risoluzione del Contratto), art. 20 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), art. 21 (Certificazione Antimafia), art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Milano, li

L'Appaltatore